

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 057/CSA- RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2018

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico; Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO A.C. RENATE SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAVENNA/RENADE DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 5.11.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, la AC Renate ha proposto appello avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo *“per indebita presenza negli spogliatoi, al termine del primo tempo, di persona non identificata ma riconducibile alla società, che assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro”*.

La società reclamante, in persona del Presidente, Sig. Luigi Spreafico, ha chiesto l'annullamento della sanzione, deducendo, attraverso i propri motivi di gravame, l'incompletezza della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

Lo Spreafico, infatti, nel predetto reclamo, ha dichiarato di essersi recato effettivamente a parlare con l'arbitro davanti al suo spogliatoio al termine della prima frazione di gioco e che, nell'occasione, era legittimato a sostare nella zona spogliatoi sia in quanto Presidente della società ospite (cfr. delibera della Lega Pro del 4.11.2013) sia in quanto, in ogni caso, munito di regolare pass, di cui viene allegata copia, rilasciato dalla società ospitante Ravenna. Lo stesso ha, poi, affermato di non aver rivolto al direttore di gara alcuna frase offensiva.

La Corte, esaminati gli atti e le deduzioni difensive del ricorrente, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

Infatti, la presenza dello Spreafico nel corridoio che porta allo spogliatoio dell'arbitro non è da ritenersi indebita in quanto, come correttamente sostenuto dal reclamante e come si evince dalla richiamata delibera di Lega Pro, lo stesso, peraltro munito di regolare pass, era legittimato a sostare nella zona spogliatoi.

Quanto, poi, alla frase pronunciata dal medesimo Presidente *“ma cosa stai facendo, ci siamo anche noi stai fischiando solo per loro”*, ad avviso di questa Corte la stessa non concretizza una contestazione dell'operato arbitrale in termini irrispettosi, bensì al più una pacata protesta priva di rilievo disciplinare.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Renate SRL di Renate (Lecco) annulla la sanzione impugnata.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico; Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2.RICORSO SIG. ZANETTI PAOLO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SUD TIROL/VIS PESARO DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018)

Con atto in data 20.11.2018, il Sig. Paolo Zanetti, allenatore tesserato con la società Fussballclub Sudtirolo S.r.l., preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 97/DIV del 19.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sudtirolo/Vis Pesaro del Campionato di Serie C – Girone B, disputatasi in data 18.11.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso allenatore, la squalifica per due giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il Sig. Zanetti faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti eccepeva l'inesistenza della condotta censurata, sostenendo di *“non essersi recato a fine gara nella zona del cerchio centrale di centrocampo, né tantomeno di essersi avvicinato all'Arbitro”*. Lo stesso reclamante negava quindi di aver proferito l'espressione ingiuriosa *“dovete vergagnarvi, come cazzo fate a non vedere una cosa così, teste di cazzo”*, espressione che gli sarebbe stata attribuita a seguito di errore del direttore di gara nell'individuazione dei soggetti avvicinati per chiedere spiegazioni dopo il triplice fischio.

A supporto di quanto eccepeva, il reclamante richiedeva a codesta Corte di consultare/interrogare lo stesso arbitro – il Sig. Michele Giordano – per appurare se vi fosse stata una possibile confusione nell'individuazione del soggetto responsabile della condotta offensiva censurata.

Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la revoca della sanzione inflitta ai propri danni della squalifica per due giornate di gara effettive e, in subordine, la riduzione della sanzione medesima.

Alla riunione del 23.11.2018, nessuno comparso per parte ricorrente, veniva sentito il direttore di gara, il Sig. Michele Giordano, il quale confermava che le espressioni ingiuriose censurate gli fossero state effettivamente proferite dal Sig. Zanetti, risultando perciò quest'ultimo correttamente individuato quale autore della condotta offensiva.

Per questi motivi, la C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal sig. Zanetti Paolo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma l'8 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina